

Codice A1610B

D.D. 17 settembre 2021, n. 591

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. VERCELLI (VC) -  
Intervento: Pratica S.U.A.P. n. 20-741/2020 - Installazione nuovo impianto di  
telecomunicazioni mobili da installare in via Bassano del Grappa n.8 - Fg. 88, map. 389.  
Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 591/A1610B/2021**

**DEL 17/09/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. VERCELLI (VC) – Intervento: Pratica S.U.A.P. n. 20-741/2020 - Installazione nuovo impianto di telecomunicazioni mobili da installare in via Bassano del Grappa n.8 – Fg. 88, map. 389. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza delle Ditte Iliad Italia s.p.a. e Deca Service s.r.l. pervenuta dallo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di Vercelli volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- vista la legge regionale 32/2008;
- vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

#### *determina*

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia

dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*  
*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Classif. 11.100/GESP/7/2021A/A1600A*

*Rif. n. 158/A1610B del 04/01/2021*

*Rif. n. 13168/A1610B del 04/02/2021*

*Rif. n. 28624/A1610B del 11/03/2021*

*Rif. n. 74985/A1610B del 28/06/2021*

## **RELAZIONE**

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: VERCELLI (VC)  
Intervento: Pratica S.U.A.P. n. 20-741/2020 - Installazione nuovo impianto di  
telecomunicazioni mobili da installare in via Bassano del Grappa n.8 – Fg. 88,  
map. 389.  
Istanza: ILIAD ITALIA S.P.A. - DECA SERVICE S.R.L.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dallo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di Vercelli in data 04/01/2021 con nota prot. n. 82130 del 30/12/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto inizialmente consisteva nell'installazione di un nuovo impianto per telecomunicazioni mobili, costituito da palo poligonale con pennone di altezza complessiva pari a 34 m sopra al quale verranno collocate n. 6 antenne dell'altezza di 2 m (2 antenne per settore), n. 3 parabole per ponte radio diametro 60 cm e moduli RF collocati sul fusto del palo,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

tenuto conto che il palo verrà collocato all'interno di un'area recintata, all'interno di un cortile privato, dove verranno posati gli armadi di tipo outdoor necessari al funzionamento dell'impianto, in stretta prossimità ad un fabbricato risalente presumibilmente a fine Ottocento - primi anni del Novecento e al portale di accesso allo stesso edificio, censito dal Comune di Vercelli ai sensi della L.r. 35/95, che tutt'ora conservano elementi architettonici d'interesse, pur in considerazione dello stato di abbandono dell'area,

considerato che con nostre note prot. n. 5394/A16.10B del 19/01/2021 e prot. n. 39137/A16.10B del 06/04/2021 venivano richiesti ulteriori chiarimenti al comune di Vercelli e, ai richiedenti, approfondimenti volti a valutare la possibilità di individuare soluzioni localizzative alternative che minimizzassero l'interferenza del nuovo impianto di telecomunicazione con edifici storici e le visuali significative in relazione alla prossimità con il centro storico consolidato, nonché soluzioni progettuali alternative, che proponessero design innovativi/rivestimenti o altre soluzioni tecnologiche di mitigazione visiva del supporto e delle antenne, specificatamente studiati affinché l'impianto stesso possa configurarsi come segno qualificante e ordinatore del paesaggio urbano,

visti gli atti integrativi pervenuti dal SUAP in data 04/02/2021 con nota prot. n. 7481 del 03/02/2021 e dai richiedenti in data 11/03 con nota prot. n. 14943 del 11/03/2021,

preso atto che il Comune di Vercelli ha chiarito la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica in quanto l'area oggetto di intervento non ricade all'interno degli ambiti di esclusione dal rilascio del provvedimento previsti dall'art. 142, comma 2 del D.lgs 42/04 (l'intervento è all'interno della fascia spondale del Colatore Cervetto tutelato ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. c del DIs 42/2004);

preso atto che nella relazione tecnica integrativa i richiedenti:

- hanno dichiarato che non è stato possibile produrre alternative localizzative in relazione all'esigenza di copertura e in quanto "non possibili accordi con altre proprietà";
- hanno ulteriormente verificato la visibilità dell'impianto rispetto al centro storico;

vista l'ulteriore documentazione integrativa e la soluzione di ristudio progettuale inviata dal SUAP in data 28/06/2021 con nota prot. n. 38110 del 28/06/2021 che, a seguito degli elementi di criticità evidenziati, ha proposto una soluzione progettuale alternativa che consente la parziale mitigazione visiva del supporto e delle antenne in maggiore assonanza e coerenza con l'edilizia storica del contesto produttivo di archeologia industriale nel quale si inserisce, anch'esso caratterizzato dalla presenza di elementi verticali quali ciminiere e torri,

preso atto in particolare che la suddetta nuova proposta progettuale prevede l'installazione di palo metallico denominato "Palo Lancia" caratterizzato dalla presenza di un cilindro in vitroplex, avente la funzione di mascheramento delle antenne, collocato in sommità al palo stesso e sormontato da un pennone che slancia la figura dell'intero impianto (altezza di 30 m + 3 metri + pennone decorativo); inoltre viene prevista la posa di solo n. 1 parabola per ponte radio diametro 30 cm che verrà collocata con i

moduli RF sul fusto del palo lato nord, al fine di lasciare libera l'immagine del palo dai punti di maggior transito e visibilità. In luogo della recinzione metallica delimitante l'area alla base dell'antenna dove verranno posti gli armadi di tipo outdoor necessari al funzionamento dell'impianto, verrà realizzato un muro pieno in mattoni intonacati;

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs 42/2004, in quanto risulta collocato in un'area già urbanizzata e in quanto non comporta interventi a carico della vegetazione spondale o interferenze con le caratteristiche di naturalità del Colatore Cervetto,

verificato dai fotoinserti prodotti che in ragione della configurazione pianeggiante dell'area, della presenza di parchi urbani e alberature e della stessa ferrovia collocata tra il centro storico e il sito d'installazione, la percezione visiva dell'impianto rispetto alle visuali dalla viabilità pubblica e le interferenze con il Duomo e altri elementi emergenti della città storica, torri e campanili, risultano parzialmente ridotte,

appurato che in stretta prossimità della localizzazione prescelta non sono preesistenti ulteriori antenne che potrebbero all'interno dell'ambito considerato servire da supporto per la collocazione anche per le antenne della ditta richiedente,

tenuto conto che la revisione progettuale ha proposto una soluzione progettuale che meglio si inserisce all'interno dell'ex area industriale, comunque caratterizzata da elementi verticali quali torri e ciminiere, e che non compromette futuri ed eventuali progetti di rivalorizzazione e rifunzionalizzazione paesaggistica dell'intero ambito,

preso atto che la recinzione dell'area di base verrà realizzata in muratura intonacata e coronamento in mattoni a vista, in continuità e con modalità realizzative coerenti rispetto al fabbricato adiacente,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località se realizzate come previsto nel ristudio progettuale presentato e in base alle indicazioni di seguito fornite,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che si prevedano per il palo di supporto soluzioni cromatiche nei toni del bruno-marrone-mattone che possano maggiormente richiamare l'utilizzo del mattone dell'edilizia storica caratterizzante l'ambito.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Trasmissione istanza</i>	D:\TechDesign\UserTemp\leapaola.enrico\3778SUAP013 - trasmissione istanza.pdf
2	<i>Richiesta Suap</i>	13970161009-14102020-1000.MDA.Modello_0715.PaeOrd.pdf.p7m
3	<i>Parere Commissione locale paesaggio</i>	parere CLP.pdf.p7m
4	<i>Elaborati grafici</i>	13970161009-20112020-1055.660_1.iliad deca prog arch in variante.pdf.p7m
5	<i>Relazione paesaggistica</i>	13970161009-28122020-1537.660_3.VC13100_004_relazione paesaggistica integrata_agg.pdf.p7m
6	<i>Fotoinserimenti</i>	13970161009-28122020-1537.660_4.Vercelli nord_tavola integrazione_agg.pdf.p7m
7	<i>Comunicazione vigenza vincolo</i>	Comunicazione SUAP.pdf.p7m
8	<i>Comunicazione Regolamento antenne</i>	D:\TechDesign\UserTemp\leapaola.enrico\3778Comunicazioni.pdf
9	<i>Prima Trasmissione integrazioni</i>	3778SUAP018 - trasmissione integrazioni
10	<i>Riepilogo integrazioni Suap</i>	13970161009-08032021-1126.MDA.ParteModRiep
11	<i>Comunicazione integrazioni Suap</i>	13970161009-08032021-1126.MDA.Integrazione
12	<i>Riscontro Iliad</i>	13970161009-08032021-1126.660_0.VC13100_004_riscontro marzo_Vercelli_viaBassanodelGrappa8_ILIAD
13	<i>Fotoinserimenti – sezioni ambientali</i>	13970161009-08032021-1126.660_3.Vercelli Nord_tavola grafica con sezioni ambientali e girifoto_rid
14	<i>Relazione paesaggistica integrativa</i>	13970161009-08032021-1126.660_1.VC13100_004_relazione paesaggistica_05032021
15	<i>Relazione tecnica integrativa</i>	13970161009-08032021-1126.660_2.VC13100_004_relazione tecnica_05032021
16	<i>Relazione tecnica ristudio progettuale</i>	13970161009-18062021-1730.660_1.VC13100_004 Vercelli Nord_Relazione tecnica_agg.pdf.p7m
17	<i>Elaborati grafici ristudio progettuale e fotoinserimenti</i>	13970161009-18062021-1730.660_2.VC13100_004 Vercelli nord_integrazione_18062021-_rid01.pdf.p7m
18	<i>Richiesta ristudio SUAP</i>	13970161009-18062021-1730.MDA.Integrazione.pdf.p7m
19	<i>Trasmissione ristudio Proponente</i>	13970161009-18062021-1730.660_0.lettera di integrazione_vercelli.pdf.p7m
20	<i>Trasmissione ristudio SUAP comune di Vercelli</i>	2_3778SUAP018 - trasmissione integrazioni.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Elisa Olivero*

Il Dirigente del Settore  
***Arch. Giovanni Paludi***

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*